



MODIFICA LEGGE 17 maggio 2024, n. 70

Introduzione

La Legge n. 70/2024 aggiorna la precedente normativa del 2017 con l'obiettivo di ampliare la tutela dei minori. Le novità principali includono:

Estensione dell'ambito ossia non riguarda più solo il cyberbullismo, ma anche il bullismo "tradizionale".

Scuole sono obbligate a creare programmi educativi, sportelli di ascolto e formare figure di riferimento.

Il Tribunale per i minorenni può adottare percorsi rieducativi per i minori responsabili di tali atti.

Obblighi più severi per la rimozione di contenuti offensivi o lesivi.

Istituzione di una giornata nazionale per la sensibilizzazione su questi temi.

Art. 1

Finalità della legge

Comma 1

La presente legge ha come finalità la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le loro forme, sia online sia offline. La legge si propone di tutelare i minori vittime di comportamenti vessatori e di fornire strumenti educativi e formativi ai minori

che possono essere autori di tali comportamenti, al fine di favorire la consapevolezza, la responsabilizzazione e il rispetto reciproco.

Comma 2

Sono destinatari delle azioni previste dalla legge le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive, le associazioni culturali e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali.

Comma 3

Ai genitori e ai tutori compete l'obbligo di guidare i minori verso un uso responsabile delle tecnologie digitali, di vigilare sui comportamenti online e offline, e di collaborare con le istituzioni scolastiche e gli enti educativi per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo.

Art. 2

Definizioni

Comma 1

Ai fini della legge, per bullismo si intende qualsiasi aggressione o molestia reiterata, fisica, psicologica, verbale o sociale, compiuta da una o più persone nei confronti di un minore, idonea a provocare sentimenti di ansia, isolamento, timore, emarginazione o disagio psicologico.

Comma 2

Per cyberbullismo si intende qualsiasi comportamento di bullismo realizzato attraverso strumenti digitali, come social network, chat, messaggi, email, piattaforme di gioco online o altre tecnologie digitali, che possa arrecare danno fisico, psicologico o morale a un minore.

Comma 3

Sono considerati comportamenti di bullismo e cyberbullismo, a titolo esemplificativo: minacce, insulti, derisioni, esclusione sociale, furti, danneggiamento di beni, diffusione di contenuti offensivi, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, molestie sessuali o psicologiche.

Art. 3

Obblighi delle istituzioni scolastiche e educative

Comma 1

Le istituzioni scolastiche devono adottare un piano di prevenzione e intervento interno, contenente: procedure di segnalazione, strumenti di supporto psicologico per le vittime, percorsi educativi per gli autori di comportamenti vessatori e strategie di sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica.

Comma 2

Ogni scuola deve istituire un tavolo di monitoraggio permanente, composto da dirigenti, docenti, studenti, famiglie ed esperti, con il compito di osservare i fenomeni, valutare l'efficacia delle misure adottate e proporre azioni correttive.

Comma 3

Le istituzioni educative devono garantire la formazione periodica del personale docente e educativo, fornendo strumenti per individuare tempestivamente i comportamenti di bullismo e cyberbullismo e per gestire le situazioni in maniera efficace.

Art. 4

Interventi educativi e di supporto

Comma 1

Gli interventi previsti dalla legge devono includere azioni di educazione alla legalità, alla responsabilità digitale e alla cittadinanza attiva, destinate sia alle vittime sia agli autori di comportamenti di bullismo.

Comma 2

È previsto il supporto psicologico e sociale per le vittime, anche attraverso centri specializzati e servizi territoriali, con particolare attenzione alle conseguenze psicologiche e sociali delle condotte vessatorie.

Comma 3

Gli autori di comportamenti di bullismo o cyberbullismo devono essere coinvolti in percorsi di recupero educativo, che favoriscano la consapevolezza del danno arrecato e l'apprendimento di comportamenti corretti e rispettosi.

Art. 5

Monitoraggio, sensibilizzazione e aggiornamento normativo

Comma 1

Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, gli enti locali e le associazioni del Terzo settore, istituisce un tavolo nazionale di monitoraggio e prevenzione, con il compito di raccogliere dati, valutare l'andamento dei fenomeni e proporre aggiornamenti normativi e interventi educativi.

Comma 2

Sono promosse campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie, docenti e comunità, al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e favorire la cultura del rispetto e della solidarietà.

Comma 3

La legge prevede una revisione triennale delle disposizioni, con eventuali modifiche basate sull'analisi dei dati raccolti, al fine di aggiornare le strategie di prevenzione e intervento secondo le esigenze emergenti della società e delle nuove tecnologie.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

LAVORO SVOLTO DA:

Manuel Grasso;

Giovannantonio Sepe;

Mattia Castiello.